

vito alla consumazione del fatto. Ma se all'incontro, oltre al fatto materiale fuvi la volontà di delinquere, perchè non si dovrà punire colui che volle contravvenire alla legge, privandolo anche degli oggetti di cui fece uso nel commettere il reato?

Prego adunque la Camera di voler mantenere questa disposizione, e l'avverto di più che, quand'anche non si volesse mantenerla, non si dovrebbe tuttavia secondare l'intento di coloro che vorrebbero l'emendamento coll'espressa disposizione che non saranno sottoposti a confisca detti stromenti.

E per verità io domando se sarebbe conveniente in questo caso di fare un'eccezione al principio generale; se dovrebbero cioè restituire a colui che contravviene alla legge gli stromenti adoperati nel commettere la contravvenzione.

ROBECCHI. Sono contento che l'onorevole signor relatore abbia trovato ragionevole la mia prima proposta, ma quello che mi preme è che voglia accettarla. Egli rifiuta d'accettarla perchè dice che verrebbe a mancare il mezzo di fare eseguire la legge; è presso a poco la stessa ragione addotta nella relazione.

Egli diceva che la sola pena pecuniaria non può applicarsi perchè non si può venire all'arresto dei delinquenti nemmeno quando sono colti in flagrante delitto. Io non sono legale e non so se una volta che la legge abbia sancito la pena degli arresti si possa arrestare chi è colto in flagrante...

ASTENGO. No, no!

ROBECCHI. Se non si può, allora non insisto.

BIANCHERI. Io insisto sulla mia prima proposta per la soppressione del secondo paragrafo di questo articolo, perchè nel primo mi pare vi sia la graduazione necessaria all'applicazione delle diverse penalità, perchè dovendosi contemplare anche il concorso della determinata volontà di arrecare danno a qualche edificio colla escavazione di queste arene, ove non vi sia questo concorso, rimane aperto il campo alla restrizione delle pene od anche al rilascio in libertà.

V'è sempre dunque la graduazione della pena proporzionata al delitto, ma queste circostanze non avverandosi nell'applicazione del secondo paragrafo, questo è inutile, e persisto perciò perchè la Camera voglia sopprimerlo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Si potrebbe, quanto al secondo alinea, lasciar ferma la disposizione generale, quella cioè degli arresti e dell'ammenda; ma si potrebbe concedere al giudice una facoltà maggiore nella estensione della pena.

Si potrebbe dire: « Nel caso di recidiva, detta pena potrà anche essere estesa ad un mese ed alla multa di lire 300. »

Quindi ne verrebbe che, nel caso di recidiva, e quando concorressero circostanze aggravanti, potrebbe aver luogo semplicemente la pena o degli arresti o dell'ammenda.

BIANCHERI. Aderisco.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Astengo.

ASTENGO. Faccio osservare alla Camera che, secondo l'articolo 79 del Codice penale, la confisca...

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Non vi è più questione.

ASTENGO. Se si toglie l'aggiunta della Commissione, allora...

Una voce. No, l'aggiunta si lascia.

ASTENGO. Ma, appunto perchè si lascia, io vorrei che non si derogasse all'articolo 79 del Codice penale, perchè l'aggiunta della Commissione è in termini generali ed assoluti, mentre il Codice penale stabilisce su questo punto una distinzione. Stabilisce cioè che le condanne ad una pena importeranno la confisca tanto del corpo del reato quanto delle cose

che hanno servito a commetterlo, allorchè però la proprietà ne appartiene al condannato. Se invece si tratta di cose di cui la legge proibisce a chiunque la ritenzione, l'uso ed il porto, in allora vuole quel Codice che siano sempre confiscate, ancorchè non siano di proprietà del condannato, anzi ancorchè non segua nemmeno condanna. Ora, se votiamo l'articolo come fu proposto dalla maggioranza della Commissione, non facendosi ivi alcuna distinzione, e dicendosi in modo assoluto: « In tutti i casi avrà luogo la confisca degli istromenti che hanno servito alla escavazione ed alla estrazione delle materie, » se ne potrebbe dedurre che si è voluto stabilire la confisca anche allorquando non avrebbe avuto luogo secondo l'articolo 79 del Codice penale, sebbene cioè i detti oggetti non appartenessero al condannato. In questo modo, noi faremmo una deroga al mentovato articolo 79, mentre a parer mio conviene lasciare sussistere su tale punto i principii generali della legge penale comunale. Laonde sarà meglio o riferirsi espressamente al Codice penale, o non dir niente in proposito di confisca, su cui provvede abbastanza il Codice stesso.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « a termini dell'articolo 79 del Codice penale. »

DEFORESTA, relatore. Domando la parola.

La Camera vedrà se sia il caso di attenersi alle disposizioni del Codice penale; ma io dichiaro che la Commissione (e mi spiace che in quel giorno l'onorevole Astengo fosse assente) mantenne in questa parte la proposta ministeriale, la quale diversamente sarebbe stata inutile, e la Commissione avrebbe suggerita la soppressione, perchè ritenne che con questa proposta la confisca si estendeva anche al caso in cui i mezzi di trasporto non appartenessero al delinquente, o, dirò meglio, a quello che apparentemente è riconosciuto come tale.

Ora che la Commissione ha spiegato quale sia stato il suo intendimento, veda la Camera se vuole o no mantenere la disposizione in questione, ma si persuada che, se la confisca non ha luogo che quando gli strumenti e mezzi di trasporto appartengono a quelli che scavano ed estraggono le arene, non vi sarà in effetto mai alcuna confisca, poichè quelli che commettono i lamentati reati, sono per lo più ragazzi minori di età, che non sono proprietari nè degli strumenti, nè dei mezzi di trasporto dei quali si servono.

BIANCHERI. Forse la Commissione ha voluto dare una interpretazione nel senso accennato dall'onorevole relatore.

Però, fosse pur vero che essa avesse preso questa deliberazione, io membro della medesima, vedendo ora gli effetti sinistri che ne potrebbero derivare, dichiaro di allontanarmi dalla maggioranza della Commissione e di accostarmi all'opinione dell'onorevole Astengo, secondo cui questa confisca deve intendersi nel senso dell'articolo 79 del Codice penale e non mai in senso diverso.

E poichè ho la parola risponderò all'onorevole relatore che non trovo il vantaggio da lui ravvisato in questa disposizione. Io credo che sia minore pel contravventore il danno degli arresti che quello della confisca degli oggetti di qualche valore, dalla quale dipenderà talvolta la fortuna e la sussistenza di una famiglia intera. Certamente sarà spesso meno male per una famiglia il vedere il proprio capo obbligato a subire gli arresti per alcuni giorni che vedersi ad un tratto priva dei mezzi che assicuravano la sua sussistenza. Onde io mi accosto alla proposta con cui si è dichiarato che la confisca è secondo il senso dell'articolo 79 del Codice penale.

ASTENGO. Mi duole di non essermi trovato nel seno della Commissione quando fu votata quest'aggiunta al progetto del Ministero, imperocchè dietro le spiegazioni che ora ne ha dato